



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

15 novembre 2019
[Signature]

19/184/CU01-02/C2

POSIZIONE IN MERITO ALLA MANOVRA 2020

- DL 124/2019 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI”
- DDL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, condizionato all'esito della prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti considerati strategici nelle aree indicate prioritarie.

Punti 1 e 2) Conferenza Unificata

SITUAZIONE GRANDEZZE MACROECONOMICHE

- Gli indicatori di finanza pubblica aggiornati dalla NADEF 2019

TAVOLA III.2: QUADRO PROGRAMMATICO SINTETICO DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL)

		2018	2019	2020	2021	2022
INDEBITAMENTO NETTO	(Nota agg. DEF)	-2,2	-2,2	-2,2	-1,8	-1,4
	(DEF 2019)	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8	-1,5
INTERESSI	(Nota agg. DEF)	3,7	3,4	3,3	3,1	2,9
	(DEF 2019)	3,7	3,6	3,6	3,7	3,8
SALDO PRIMARIO	(Nota agg. DEF)	1,5	1,3	1,1	1,3	1,5
	(DEF 2019)	1,6	1,2	1,5	1,9	2,3
INDEBITAMENTO NETTO STRUTTURALE (1)	(Nota agg. DEF)	-1,5	-1,2	-1,4	-1,2	-1
	(DEF 2019)	-1,4	-1,5	-1,4	-1,1	-0,8
DEBITO (lordo sostegni) (2)	(Nota agg. DEF)	134,8	135,7	135,2	133,4	131,4
	(DEF 2019)	132,2	132,6	131,3	130,2	128,9
DEBITO (netto sostegni) (2)	(Nota agg. DEF)	131,5	132,5	132	130,3	128,4
	(DEF 2019)	128,8	129,4	128,1	127,2	125,9
SALDO SETTORE PUBBLICO	(Nota agg. DEF)	-2,3	-2,3	-2,5	-1,9	-1,3
	(DEF 2019)	-2,3	-3,2	-2,4	-2,1	-1,3
SALDO SETTORE STATALE	(Nota agg. DEF)	-2,6	-2,4	-2,6	-2	-1,5
	(DEF 2019)	-2,6	-3,4	-2,5	-2,2	-1,9

1) Al netto delle misure una tantum e della componente ciclica.

2) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM.

(valore assoluto x 1000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIL tendenziale	1.736,6	1.765,4	1.783,1	1.824,5	1.866,5	1.913,6
PIL programmatico	1.736,6	1.765,4	1.783,1	1.818,0	1.867,9	1.917,3

In particolare si osserva:

- ✓ il **PIL programmatico** nel 2020 è inferiore al PIL tendenziale
- ✓ il **debito** cresce rispetto alle previsioni del DEF2019
- ✓ la NADEF fissa per il 2020 un obiettivo di **indebitamento netto** (deficit) pari al 2,2% del prodotto interno lordo (PIL), rispetto alla legislazione vigente che determinerebbe un rapporto deficit/PIL pari all'1,4%. Lo spazio di bilancio per una manovra espansiva si attesta a circa 0,8 punti percentuali di PIL (circa 14,5 miliardi di euro).
- ✓ in diminuzione nel 2020 il valore **dell'occupazione**

TAVOLA I.2: QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL	0,8	0,1	0,6	1,0	1,0
Deflatore PIL	0,9	0,9	1,3	1,7	1,7
Deflatore consumi	0,9	0,8	1,0	1,9	1,8
PIL nominale	1,7	1,0	2,0	2,7	2,6
Occupazione ULA (2)	0,8	0,5	0,4	0,6	0,9
Occupazione FL (3)	0,8	0,5	0,4	0,7	0,9
Tasso di disoccupazione	10,6	10,1	10,0	9,5	9,1
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	2,5	2,7	2,7	2,6	2,5

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro.

- ✓ Riguardo al **debito delle amministrazioni** il trend definisce una **riduzione** del debito per le **amministrazioni locali dal 2014 al 2022 del 15% circa** e un **aumento** di quello delle **amministrazioni centrali del 20% circa**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Livello al lordo dei sostegni finanziari Area Euro									
Amministrazioni pubbliche	2.136.015	2.172.850	2.217.910	2.263.056	2.380.306	2.420.341	2.457.921	2.492.070	2.519.922
in % del PIL	132,5	132,1	132,0	131,8	134,8	135,7	135,2	133,4	131,4
Amministrazioni centrali	2.048.532	2.089.205	2.138.134	2.184.998	2.303.225	2.345.237	2.384.968	2.421.433	2.451.713
Amministrazioni locali	140.073	135.694	131.624	128.222	127.133	125.156	123.005	120.689	118.263
Enti di previdenza e assistenza	213	114	146	134	126	126	126	126	126
Livello al netto dei sostegni finanziari Area Euro									
Amministrazioni pubbliche	2.075.686	2.114.619	2.159.679	2.204.825	2.322.075	2.362.110	2.399.823	2.434.364	2.462.717
in % del PIL	128,8	128,5	128,5	128,4	131,5	132,5	132,0	130,3	128,4
Amministrazioni centrali	1.988.203	2.030.974	2.079.903	2.126.767	2.244.994	2.287.006	2.326.870	2.363.728	2.394.507
Amministrazioni locali	140.073	135.694	131.624	128.222	127.133	125.156	123.005	120.689	118.263
Enti di previdenza e assistenza	213	114	146	134	126	126	126	126	126

Dati estratti da: TAB. III .1.1 - Debito delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore (milioni di euro e % del PIL) anni 2018 - 2022 estratto da NADEF 2019; anni precedenti DEF 2017 NADEF 2017 e 2016

- Le **risorse per il finanziamento degli interventi** previsti dalla manovra di bilancio per il 2020, pari a quasi 0,8 per cento del PIL, saranno assicurate dai seguenti ambiti di intervento:
 - Misure di **efficientamento della spesa pubblica** e di revisione o soppressione di disposizioni normative vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità, per un risparmio di oltre 0,1 punti percentuali di PIL.
 - Nuove **misure di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, nonché interventi per il recupero del gettito tributario anche attraverso una maggiore diffusione dell'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, per un incremento totale del gettito pari a 0,4 per cento del PIL.

- **Riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l'ambiente e nuove imposte ambientali**, che nel complesso aumenterebbero il gettito di circa lo 0,1 per cento del PIL.
- **Altre misure fiscali**, fra cui la proroga dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, per oltre 0,1 punti percentuali.

L'impatto macroeconomico delle misure determina un incremento del PIL limitato allo 0,2% rispetto al tendenziale: il PIL programmatico 2020 è atteso in crescita pari allo 0,6%.

TAVOLA II.3: IMPATTO MACROECONOMICO DELLE MISURE PROGRAMMATICHE RISPETTO ALLO SCENARIO TENDENZIALE
SCENARIO TENDENZIALE (differenze tra i tassi di variazione del PIL)

	2020	2021	2022
Rimodulazione imposte indirette	3	2	-2
Riduzione cuneo fiscale	1	1	1
Politiche invariate e proroghe interventi in scadenza	0,1	0,2	0,1
Maggiori entrate	-0,1	-0,2	-0,1
Riduzioni di spesa	-0,1	0,0	0,0
Totale (*)	0,2	0,2	0,0

(*) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

IL CONTRIBUTO RICHIESTO ALLE RSO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

contributo in termini di indebitamento netto e SNF	2019	2020
Contributo alla finanza pubblica (manovre dal 2014 ad oggi)	9.696,20	9.696,20
sentenza Corte Costituzionale n. 103/2018		-750,00
legge 205/2017 c. 776	-200,00	-200,00
tagli da coprire	9.496,20	8.746,20

COPERTURE

Intese Stato - Regioni anni 2015 e 2016	7.000,00	7.000,00
Avanzo	1.696,20	837,80
intesa Stato - Regioni 15 ottobre 2018 - maggiori investimenti a carico delle regioni - effetto sull'indebitamento netto	800,00	908,40

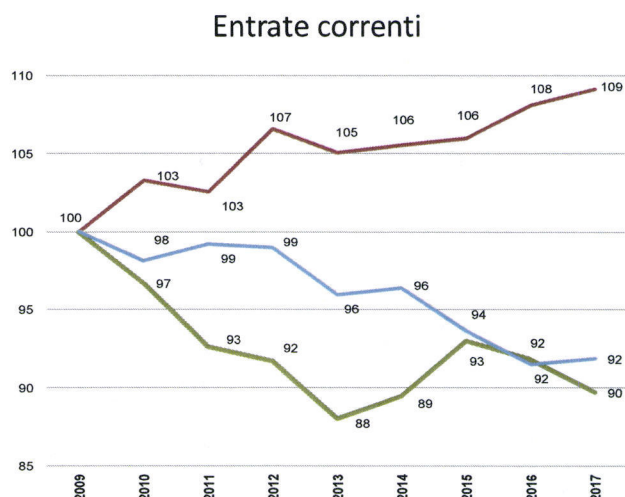
ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA MANOVRA		
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)	660,00	660,00
legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) - comma 392 rideterminazione del FSN	3.666,04	3.666,04
Fabbisogno Sanitario Nazionale: rideterminazione livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 (da RSS a carico delle RSO)	604,00	604,00
rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti (taglio DL 50/2017 e copertura detrazione abbonamenti TPL)	155,44	156,44
TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLA MANOVRA	14.581,68	13.832,68



Handwritten signature

Dal 2009 al 2017, in termini reali, la crisi economica e i tagli di bilancio ha comportato **per le Regioni una riduzione del 10% delle entrate correnti.**

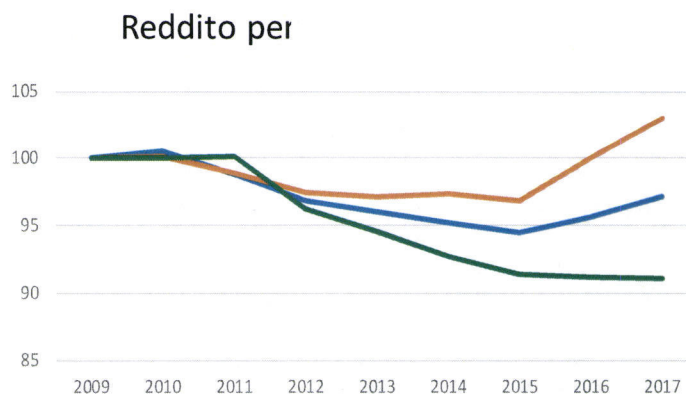
— Amm.ni centrali
— Regioni
— Comuni



Fonte: elaborazioni su dati Istat. Valori in termini reali di riferimento 2010, numeri indice 2009=100

In 9 anni per il personale dipendente **le amministrazioni regionali hanno tagliato il 9%, quelle centrali hanno speso il +3% in più.**

— Amministrazioni pubbliche
— Amministrazioni regionali
— Amministrazioni centrali



Redditi da lavoro dipendente	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Amministrazioni pubbliche	171.676	172.548	169.615	166.142	164.784	163.468	162.074	164.096	166.683
Amministrazioni centrali	96.181	96.261	95.050	93.719	93.453	93.592	93.166	96.190	99.040
Amministrazioni regionali	6.128	6.128	6.134	5.895	5.796	5.680	5.598	5.585	5.578

Conto economico consolidato secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a) (milioni di euro correnti)

Dal 2009 al 2017 per i consumi di beni e servizi le amministrazioni regionali hanno tagliato il 27%, quelle centrali speso il +20% in più.



Consumi intermedi e Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori di mercato	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Amministrazioni pubbliche	131.175	133.637	131.774	130.368	133.131	133.100	133.799	136.652	141.744
Amministrazioni centrali	21.412	21.645	20.502	19.445	20.997	21.017	22.631	23.341	26.497
Amministrazioni regionali	6.664	6.486	5.594	5.425	5.649	5.347	4.973	5.182	4.867

Conto economico consolidato secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a) (milioni di euro correnti). ISTAT data pubblicazione aprile 2019

LE PRIORITA' REGIONALI

Anche quest'anno, il 10 ottobre 2019, nello spirito di **leale collaborazione** è stato siglato un accordo in Conferenza Stato-Regioni in occasione alla stesura della legge di bilancio **antecedente** l'approvazione della manovra in Consiglio dei Ministri, proseguendo la buona prassi inaugurata lo scorso anno con l'accordo del 15 ottobre 2018.

L'Accordo con il Governo lo scorso anno ha permesso di:

- **riqualificare la spesa corrente verso investimenti per la crescita con programmazione pluriennale 2019–2023** (copertura dei tagli alle RSO per 2,496 miliardi di euro nel 2019 ed 1,746 miliardi di euro nel 2020 attraverso lo “scambio” di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici)
- **salvaguardare integralmente i trasferimenti alle Regioni finalizzati al sostegno delle «Politiche sociali» e della formazione.**

Le Regioni e le Province autonome auspicano la prosecuzione del confronto e la condivisione delle priorità del Paese, anche mediante un'individuazione stabile e concertativa **di questo metodo di lavoro per valorizzare una leale collaborazione “forte”, tesa a garantire quella molteplicità di interessi, ricadenti sia nelle materie di competenza statale sia nelle materie di competenza regionale, sia in quelle concorrenziali ove l'intesa è il metodo prefigurato anche dalla Corte Costituzionale.**

Le norme concordate nel recente accordo del 10 ottobre scorso sono state inserite:

- nel DL 124/2019 quelle riguardanti:



- il “rinvio dell’applicazione del D.lgs.68/201”¹ a seguito delle prime riunioni del Tavolo definito dalla legge 145/2018;
- norme per l’attuazione dell’art.27 del DL 50/2017 in materia di TPL;
- l’aggiornamento della finalizzazione delle risorse per investimenti in coerenza con i temi definiti dalla NADEF 2019;
- la proroga dei termini per la definizione del Patto Salute 2019 – 2021 (così da salvaguardare l’incremento delle risorse già previste a legislazione vigente per il fabbisogno sanitario nazionale)
- nel ddl Bilancio 2020 quelle inerenti:
 - l’attuazione delle sentenze n.247/2017 e n. 101/2018 per le RSO” (anticipo al 2020 della possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa);
 - l’incremento delle risorse del programma pluriennale di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico.

Rimane confermata la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle RSO dalla manovra nonostante un peggioramento degli obiettivi per lo Stato.

	2016	2017	2018	2019	2020
avanzo (milioni) RSO	1.900	1.974	2.300	1.696	838
pari al %PIL programmatico (consuntivo)					
NADEF 2019	0,11%	0,11%	0,13%	0,10%	0,05%

Le Regioni chiedono di condividere con il Governo le priorità che necessitano di una risoluzione organica nell’arco pluriennale per dare fondamento e stabilità alla crescita del Paese, nel solco della leale collaborazione che ha già sortito i primi effetti positivi, con l’auspicio che il **rapporto collaborativo inaugurato con l’Esecutivo statale prosegua anche nella fase parlamentare per l’approvazione della Legge di Bilancio, anche mediante un ruolo guida del Governo nella esaltazione della totalità degli interessi statali e regionali.**

In particolare le Regioni e Province autonome segnalano le seguenti priorità:

➤ **Sanità: nuovo patto salute, FSN e investimenti**

È urgente un nuovo accordo sul Patto Salute 2019–21, anche in vista della proroga al 31 dicembre 2019 (appena approvata nel DL 124/2019), che non può non essere aggiornato sulla base della proiezione pluriennale della manovra statale in quanto manca il finanziamento per l’anno 2022.

- Stabilizzare la crescita del Fondo Sanitario Nazionale in rapporto al PIL al fine di:
 - *garantire i rinnovi contrattuali*
 - *applicare a pieno regime i nuovi LEA*
- Ridurre i vincoli alla destinazione delle risorse
- Nuova *governance* delle politiche sul personale (fabbisogni formativi art. 22 Patto per la salute)
- Nuova *governance* delle politiche e della spesa per il farmaco
- Riformare le Agenzie Nazionali e l’Istituto Superiore di Sanità
- Sviluppare la ricerca biomedica a supporto dell’assistenza e delle politiche di investimento
- Estendere il Servizio 112 NUE a tutte le Regioni
- Soluzione a regime del tema «Emotrasfusi»



RP

➤ **Trasporti, mobilità e infrastrutture**

Si ritiene necessaria una **valutazione in ordine al Fondo Nazionale dei Trasporti** che, nella attuale dotazione di poco meno di 5 mld di euro, è **fortemente sottostimato**, intraprendendo, **un percorso che innanzitutto ampli la dotazione finanziaria e che utilizzi ai fini dei criteri di riparto** virtuosità e fabbisogno standard e si proceda al più presto alla **fiscalizzazione del Fondo nell'ambito delle procedure del Tavolo di cui al comma 958 della legge 145/2018 in attuazione del D.lgs. N. 68/2011**

➤ **Programmazione europea e il fondo sviluppo e coesione**

Le Regioni evidenziano la necessità di porre in essere un **metodo collaborativo tra Regioni e Governo con l'obiettivo di individuare le linee di azioni prioritarie e i campi d'intervento essenziali per un'efficiente accelerazione della spesa ai fini di far crescere il Paese.**

A tal proposito, si rileva come nell'ultimo settennio, che ha visto una centralizzazione della spesa in capo allo Stato, non vi sia stato nessun effetto propulsivo, essendo stato speso meno del 10% della spesa programmata per il periodo 2014- 2021.

Per questo motivo, si ritiene quantomai indispensabile un ritorno al criterio metodologico che ha caratterizzato il periodo di programmazione 2007/2013, **affidando alle Regioni la leva della spesa nonché il ruolo di "hub" dei fondi europei di coesione**, mediante l'attivazione e la gestione degli interventi in capo alle Regioni così da velocizzarne la realizzazione.

In questo modo, si avrebbe una valorizzazione **dell'adeguatezza dell'ente regionale in funzione delle proprie specificità territoriali** e delle diverse caratteristiche che connotano le diverse aree del Paese.

Si ritengono necessarie ripristinare come minimo le intese con le amministrazioni interessate cancellate dall'attuale testo del DDL Bilancio art.33

➤ **Ristrutturazione del debito**

Le Regioni hanno definito apposito emendamento a riguardo nel segno dell'**esperienza positiva maturata gli scorsi anni** in applicazione dell'art.45 del DL 66/2014 e dei buoni esiti delle operazioni di ristrutturazione anche al fine di implementare gli investimenti attraverso l'utilizzo dei risparmi.

➤ **Sviluppo sostenibile: infrastrutture e governo del territorio**

Il ruolo programmatico delle Regioni ha già, sortito una crescita degli investimenti strategici, riscontrabile nei dati degli investimenti diretti e indiretti:

investimenti indiretti	2017	2018	2019	incremento 2019 /2017
Regioni e Province Autonome	5.863	6.655	6.653	13,47%

investimenti diretti	2017	2018	2019	incremento 2019 /2017
Regioni e Province Autonome	847	826	950	12,16%

Si sottolinea l'importanza di un **vigoroso rilancio degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale** e si chiede di affrontare, sempre nell'ottica di una leale collaborazione tra i diversi livelli di governo nonché **secondo il metodo cooperativo, una definizione delle priorità del Paese nei vari settori in cui gli enti regionali agiscono direttamente nel proprio territorio**, anche definendo gli specifici ambiti di azione e delle correlate linee di intervento delle politiche di investimento.

In quest'ottica, al fine del rilancio del sistema Paese, si ritiene non più rinviabile **un rilancio delle opere pubbliche, accelerando la programmabilità degli investimenti e la crescita dei territori** attraverso una gestione diversa rispetto a quella attuale, in cui il modello di sviluppo vede protagonista la **sinergia istituzionale tra Stato, Regioni ed Enti territoriali**.

È improcrastinabile:

- **la pianificazione degli investimenti già programmati in materia di sicurezza, infrastrutture per il trasporto** (ferroviarie, stradali, portuali, mobilità sostenibile etc.) e **rinnovo parco mezzi** (ferroviari, bus, navali) con attenzione alla messa in sicurezza delle Ferrovie ex-concesse.
- **la pianificazione degli investimenti per il completamento del comparto infrastrutturale dei Servizi Idrici Integrati ai fini del risparmio idrico** (risanamento reti di distribuzione, riuso delle acque reflue) **e della tutela ambientale** (collettamento acque reflue, depurazione).
- il rifinanziamento e razionalizzazione dei fondi in materia di **politiche per la casa e abitative** nonché il **superamento delle barriere architettoniche**.

Si evidenzia la necessità di una previsione organica e concertata riguardo la **c.d. “legge olimpica”**, finalizzata all'accelerazione delle opere infrastrutturali connesse alla realizzazione dei **“Giochi Olimpici 2026 Milano - Cortina”** così da contribuire anche attraverso questa leva alla crescita del Paese.

➤ **Ambiente e green economy**

- Istituzione di un fondo nazionale permanente destinato a finanziare interventi di bonifica, alimentato anche mediante il rafforzamento della persecuzione del risarcimento di danni ambientali.
- Nuova organica articolazione del riparto delle funzioni ambientali tra gli enti.
- Rifinanziamento dei fondi per le misure per il miglioramento della qualità dell'aria anche per far fronte alle infrazioni comunitarie.

➤ **Politiche passive del lavoro e incentivi del lavoro**

Con riferimento al Programma: 1.1 –Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006), di cui alla Missione: 1 Politiche per il lavoro (026) contenuta nello Stato di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, si segnala - come peraltro riportato nella Relazione Illustrativa - una riduzione delle risorse del Fondo per il credito ordinario per l'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno ai lavoratori dipendenti delle aziende del credito in crisi di circa 92 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia una significativa diminuzione delle previsioni di cassa per i trattamenti di integrazione salariale e delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro nonché degli oneri relativi ai trattamenti di mobilità e di disoccupazione. Si chiede pertanto un immediato ripristino di tali risorse.

➤ **Misure di perequazione e coesione anche riguardo all'insularità**

L'adozione di congrue misure di perequazione e coesione alla luce della legislazione vigente con particolare riferimento alla legge n. 42 del 2009, della giurisprudenza costituzionale, nonché delle risoluzioni del Parlamento europeo in materia di insularità.

➤ **Ambito Istituzionale**

- **le Regioni e le Province autonome chiedono un completamento dell'iter per l'autonomia differenziata ex art. 116 Cost e art. 119 della Costituzione in attuazione della legge n. 42/2009 e del D.lgs. n. 68/2011., già richiesta da parte di alcune Regioni, nell'ambito di una cornice omogenea per favorirne l'attuazione da parte di tutte le Regioni che ne facciano richiesta.**
- **La verifica complessiva dell'attuazione della Legge 56/2014, soprattutto in relazione alla organizzazione degli assetti territoriali, in particolar modo delle Province, delle funzioni loro conferite e delle dotazioni finanziarie a supporto e l'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 205/2016 e 137/2018 in materia di assegnazione risorse agli enti subentranti nelle funzioni non fondamentali delle Province.**
- **Conclusione delle intese con tutte le Regioni speciali**
- **Leale collaborazione e sistema delle Conferenze:** è quantomai necessario un potenziamento del sistema degli Enti territoriali e delle Regioni anche e soprattutto, attraverso la cooperazione istituzionale che sempre maggiormente incide sull'elaborazione e sull'attuazione delle politiche pubbliche mediante le funzioni affidate ai diversi livelli di governo dalla Carta costituzionale.

Pertanto, si ritiene necessario richiamare la necessità di inserire o richiamare nelle norme le intese con la Conferenza Stato – Regioni o con le amministrazioni interessate quando le materie trattate sono di competenza regionale o in materia concorrente: ad esempio (elenco non esaustivo) non sono stati inseriti i richiami o sono stati cancellati dall'attuale testo del DDL Bilancio negli artt. 7, 8, 33, 34.

- **Politiche fiscali nazionali:** si ricorda la necessità di applicare la compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi, in linea con l'articolo 2, comma 1, lett. t), della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci regionali.
- **Rinnovo dei contratti pubblici:** la norma (art.13) incrementa le risorse per il rinnovo del contratto per il personale statale dell'1,3% per il 2019, dell'1,9% per il 2020 e del 3,5% a decorrere dal 2021. Ai sensi del comma 438, dell'art.1 della legge 145/2018 gli incrementi

contrattuali per il settore non statale, da definirsi con i medesimi criteri applicati al settore statale, determinano a carico dei bilanci degli enti interessati oneri stimabili in 940 ml per il 2019, 1.340 ml per il 2020 e 2.530 ml a decorrere dal 2021. Gli incrementi si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il cui Fondo non è prevista la proiezione pluriennale al 2022.

Si ravvisano pertanto criticità per l'assenza di ulteriori risorse soprattutto nel settore sanitario per far fronte al rinnovo del contratto.

Roma, 15 novembre 2019

Allegati 1 e 2




ALLEGATO 1

**EMENDAMENTI AL DL 26 OTTOBRE 2019 N.124 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE
E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI**

ATTO CAMERA 2220

1. Personale Enti servizio sanitario nazionale.....	14
VERSIONE IN SUBORDINE	14
2. “Regioni benchmark”.....	15
3. Debiti fuori bilancio.....	15
4. Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.	17
5. Disposizioni in materia di tassa automobilistica relative ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.	19
6. Misure per semplificare l’iter delle gare	21
7. Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia.....	22
8. Modifica al D.Lgs. n. 502/1992 in materia previdenziale (sanità)	24
9. Modifica al DL 95/2012 in materia acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. 25	
10. Modifiche articolo 40 in materia di vincoli società quotate	27
11. Modifiche all’art.30 (fondi comuni investimento)	28
12. Abrogazione art.4	28
13. Modifiche art. 47 “disposizioni sul trasporto pubblico locale”	29

WAP



1. Personale Enti servizio sanitario nazionale

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

“Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole “5 per cento” ovunque ricorrenti sono sostituite con “10 per cento”.

Relazione

La norma interviene potenziando la misura prevista dal DL 35/2019 finalizzata a superare la carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, determinatasi negli anni a seguito del blocco del *turn-over* anche in relazione, in particolar modo, ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia assunzionale.

È previsto l'incremento del limite per la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna regione dal 5% al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e rispetto al valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'art. 2, co. 71, della legge 191/2009) ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Sono salvaguardati pertanto l'equilibrio economico finanziario del sistema, nel quadro del rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN e con quanto disposto dal comma 516, lettera o) articolo 1 l.145/2018, che ha previsto che l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale debba essere una delle misure di programmazione da definirsi in sede di sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021.

VERSIONE IN SUBORDINE

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

“Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo le parole “al 5 per cento” sono sostituite con “al 5 per cento per l'anno 2019, al 7,5 per cento per l'anno 2020 ed al 10 per cento a decorrere dall'anno 2021”;
- b) al quarto periodo le parole “del 5 per cento” sono sostituite con “del 10 per cento”.

Relazione

La norma interviene potenziando la misura prevista dal DL 35/2019 finalizzata a superare la carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, determinatasi negli anni a seguito del blocco del *turn-over* anche in relazione, in particolar modo, ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia assunzionale.

È previsto l'incremento graduale del limite per la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna regione dal 5% del 2019 al 10% del 2021 dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto

all'esercizio precedente e rispetto al valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'art. 2, co. 71, della legge 191/2009) ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Sono salvaguardati pertanto l'equilibrio economico finanziario del sistema, nel quadro del rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN e con quanto disposto dal comma 516, lettera o) articolo 1 l.145/2018, che ha previsto che l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale debba essere una delle misure di programmazione da definirsi in sede di sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021.

Testo comma 1 art.11

1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale *delle regioni*, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli *indirizzi regionali* e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. "Regioni benchmark"

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

"All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma 12 bis:
"12 bis. A decorrere dall'esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.""

Relazione

La norma prevede che siano Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tutte le Regioni eleggibili secondo i criteri previsti dalla legge.)

3. Debiti fuori bilancio

All'art.46, dopo il comma 1 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

Al comma 4, dell'art.73 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 dopo le parole "lettera a)" sono aggiunte "e lettera e)".

Relazione

Scopo della norma è la semplificazione e la riduzione di spesa corrente determinata dall'eliminazione dell'iter, magari per riconoscere spese irrisorie, che una legge regionale deve seguire, banalmente anche i costi della convocazione del Consiglio regionale, quando sarebbe possibile se ci sono le coperture a bilancio farlo con delibera di Giunta regionale, fermo restando la responsabilità soggettiva in materia di variazioni al bilancio (**problematica peraltro non altrettanto valida per gli enti locali**). Non ultimo, si determina una semplificazione della procedura per la riduzione dei tempi di riconoscimento del debito e conseguentemente anche una accelerazione dei pagamenti evitando, ovvero riducendo, eventuali interessi per ritardo dei pagamenti.

La norma prevede che la Giunta regionale riconosca con propria deliberazione, la legittimità dei debiti fuori bilancio delle spese di cui al comma 1, lettere e) in analogia alla disciplina prevista per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (introdotta dall'art.38 ter del DL 34/2019) qualora trovino copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, compatibili con le norme in vigore in materia di variazioni al bilancio; senza quindi sottratte al Consiglio regionale la responsabilità delle variazioni da adottare esclusivamente in via legislativa.

Trattandosi di impegni di spesa che trovano già copertura negli stanziamenti di bilancio, le relative previsioni di spesa sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati. Pertanto non si favorisce la formazione del debito fuori bilancio.

Inoltre, si ricorda che proprio perché si tratta di spese che trovano copertura finanziaria nelle risorse già stanziata a bilancio di previsione, vengono rispettati in automatico gli equilibri già calcolati in sede di bilancio.

Le risorse a copertura, infatti, possono essere:

- 1) le medesime stanziata per la stessa tipologia di spesa della legge su cui il CR si è già espresso approvando la legge;
- 2) possono ottenersi tramite la riduzione di specifici stanziamenti già previsti a bilancio;
- 3) compensazione tramite prelievi da fondi previsti per legge già stanziati.

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni [\(art. 73\)](#)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare



ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. ⁽¹³²⁾

4. Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.

Dopo l'art.38 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

art.38 bis (Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA)

1. A far data dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Relazione illustrativa

A decorrere dal 1999, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 11 e 12 della L. 449/1997, nonché dell'articolo 31, comma 42 della L. 448/1998, i tabaccaï e gli studi di consulenza pratiche automobilistiche sono stati abilitati alla riscossione della tassa automobilistica regionale.

In particolare, la riscossione della tassa automobilistica regionale opera in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/01/1999, n. 11 e del Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999.

Per espressa previsione del suddetto regolamento l'intermediario che intende effettuare l'incasso della tassa deve instaurare il rapporto con l'Ente provvedendo a:

- presentare istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio;
- prestare una fidejussione a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio.

Parallelamente alla definizione del rapporto con la regione o la provincia autonoma, l'intermediario deve altresì provvedere alla sottoscrizione del contratto che regola i rapporti con il provider tecnologico per la messa a disposizione del servizio (software, collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche, ecc.)

Il riversamento delle somme oggetto di riscossione viene pertanto effettuato dagli intermediari con cadenza settimanale attraverso addebito SDD (ex RID) sul conto corrente per il quale ha preventivamente autorizzato l'Ente titolare del tributo al riversamento citato. Al tempo stesso l'intermediario provvede anche al pagamento delle somme di spettanza del provider tecnologico, mediante ulteriore mandato SDD sottoscritto in favore di quest'ultimo.

Nei casi di insolvenza, qualora l'intermediario non provveda al pagamento di quanto dovuto nei termini intimati dall'Ente, vengono avviate le procedure per il recupero del credito (apertura del sinistro, escussione garanzia fideiussoria, ecc.).

Si tenga altresì presente che con la qualificazione del ruolo dell'intermediario ai fini della riscossione della tassa automobilistica quale agente contabile, nel tempo si sono venuti a determinare, sia per il rivenditore che per le regioni, ulteriori oneri correlati a tale specifico inquadramento (quali, ad esempio, in taluni casi la resa del conto giudiziale).

Con l'introduzione del nuovo sistema di pagamento elettronico pagoPA di cui all'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il numero di transazioni effettuate avvalendosi della nuova modalità tecnologica ha registrato, nel corso degli anni, una crescita esponenziale. Attualmente la stragrande maggioranza dei pagamenti della tassa automobilistica avviene tramite pagoPA, relegando ormai ad un ruolo marginale il pagamento tradizionale. Al contempo, il modello di riscossione tradizionale, oltre a mostrare gli inevitabili segni del tempo dal punto di vista tecnologico, è caratterizzato da un appesantimento gestionale a carico di tutti i soggetti coinvolti, non riscontrabile nel nuovo sistema garantito dalla piattaforma pagoPA.

Al contempo, le organizzazioni di riferimento hanno completato le attività di natura tecnologica che consentono ai tabaccai e agli studi di consulenza pratiche automobilistiche di essere abilitati al pagamento elettronico della tassa auto. La chiusura della vecchia piattaforma di riscossione in luogo della nuova garantita da pagoPA, oltre a recepire la volontà del legislatore ed andare incontro alle esigenze delle singole amministrazioni, garantisce lo snellimento di tutti gli oneri burocratici che anche i tabaccai e le agenzie di pratiche auto non hanno più ragione di sostenere.

Alla luce di quanto sopra esposto, con le disposizioni di cui al presente articolo si individua, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il pagamento effettuato attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA quale unico canale per l'assolvimento degli adempimenti connessi al pagamento della tassa automobilistica.

Per quanto concerne i contribuenti, con le disposizioni di cui al presente articolo si realizza una maggiore capillarità della rete fisica su tutto il territorio nazionale; la possibilità di pagare la tassa per qualsiasi tipologia di veicolo ed in circolarità, nonché di effettuare il versamento di quanto dovuto sia in contanti che con modalità cashless. Inoltre consente al contribuente di pagare il bollo auto alla Regione o Provincia Autonoma competente anche se il pagamento è eseguito fuori dal territorio regionale di residenza, in quanto con il sistema PagoBollo di ACI, integrato nella piattaforma pagoPA, viene garantito il riversamento per competenza nelle casse dell'Ente titolare del tributo.

Con riferimento alle Regioni e alle Province autonome, l'intervento normativo in esame consente di ovviare a tutti gli oneri amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione del servizio nelle singole rivendite, ottenere tempistiche certe sui riversamenti; ovviare alle attività connesse al recupero del credito ed eliminare l'attività correlata al controllo del ciclo dei pagamenti effettuati dagli intermediari ed alla gestione delle eventuali insolvenze.

Per quanto attiene, infine, ai tabaccai e alle agenzie di pratiche auto, la migrazione esclusiva verso la modalità di pagamento attraverso la piattaforma pagoPA consente di poter gestire un solo rapporto di addebito SDD (con il PSP e non anche con la singola regione/provincia), di non dover prestare un'apposita garanzia fideiussoria per il solo servizio di riscossione della tassa auto, di non dover appesantire la gestione dell'attività con le incombenze tipiche dell'agente contabile (es. resa del conto giudiziale), di offrire all'utenza un servizio di pagamento completo e sicuro e di incassare anche il pagamento mediante carta di credito o di debito abbattendo decisamente il quantitativo di denaro contante presente in rivendita, in particolare modo nei periodi di scadenza della tassa, con risvolti positivi sul piano della sicurezza.



Handwritten signature or initials.

5. Disposizioni in materia di tassa automobilistica relative ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Dopo l'art.38 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

art.38 bis (Disposizioni in materia di tassa automobilistica relative ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole "*concessi in locazione finanziaria*", sono aggiunte le parole "*o in locazione a lungo termine senza conducente*";
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
"1.bis. Ai sensi del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata infrannuale conclusi fra le stesse parti, ivi incluse le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla sommatoria di quelle dei singoli contratti.";
 - c) al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) dopo le parole "*gli utilizzatori*", sono inserite le parole: "*di veicoli*" e dopo le parole "*a titolo di locazione finanziaria*" sono inserite le parole: "*nonché, dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente*";
 - 2) le parole da "*contratto*" fino a "*regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*contratto che deve essere annotato al Pubblico Registro Automobilistico, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo;*";
 - 3) dopo le parole "*società di leasing*", sono aggiunte le parole "*e della società di locazione a lungo termine senza conducente*" e le parole "*questa abbia*" sono sostituite dalle parole "*queste abbiano*";
 - d) al comma 3, dopo le parole "*locazione finanziaria del veicolo*" sono aggiunte le parole "*a titolo di locazione del veicolo a lungo termine senza conducente*".
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel primo periodo dopo le parole: "*locazione finanziaria*" sono inserite le seguenti: "*e di locazione a lungo termine senza conducente*";
 - b) nel terzo periodo dopo le parole: "*locazione finanziaria*" sono inserite le seguenti: "*e di locazione a lungo termine senza conducente*".

mm



Testo coordinato dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 post modifiche ed integrazioni

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria **o in locazione a lungo termine senza conducente**, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

1.bis. Ai sensi del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata infrannuale conclusi fra le stesse parti, ivi incluse le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla sommatoria di quelle dei singoli contratti.

[...]

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria **nonché, dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente**, sulla base del contratto che deve essere annotato al Pubblico Registro Automobilistico, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing e della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui **queste** abbiano provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo **o a titolo di locazione del veicolo a lungo termine senza conducente**.

*Testo coordinato del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 post modifiche ed integrazioni*

Art. 5

[...]

Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria **e di locazione a lungo termine senza conducente**, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria **e di locazione a lungo termine senza conducente** dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.



Relazione illustrativa.

La presente proposta di legge è tesa ad introdurre modifiche ed integrazioni alla disciplina di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 in materia di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica, circoscritta a legislazione vigente ai soli veicoli concessi in locazione finanziaria.

La finalità è duplice:

- a) estendere in chiave semplificativa l'attuale disciplina ai veicoli concessi a noleggio a lungo termine senza conducente, anche in relazione al cambiamento sociale e culturale in essere da più anni nell'acquisizione e nell'utilizzo dei veicoli e alla sostanziale sovrapponibilità dell'utilizzazione dei veicoli per le due forme contrattuali;
- b) dare valore, anche nel caso dei veicoli concessi a noleggio a lungo termine senza conducente, ai principi di territorialità del prelievo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione, in conformità a quanto richiamato dalla L. 42/2009 e dal successivo D.lgs. 68/2011.

L'attuale legislazione prevede, nel caso dei veicoli a noleggio a lungo termine senza conducente, che i soggetti passivi della tassa automobilistica siano le società di noleggio, le quali, avendo sia sedi legali, sia sedi secondarie, che unità locali, immatricolano i veicoli in una delle sedi indicate. La tassa automobilistica è corrisposta alla Regione o Provincia Autonoma dove la Società di noleggio decide di "risiedere" e risulta trascritto il veicolo al PRA.

Capita infatti che molti veicoli che vengono immatricolati presso una Regione o una Provincia Autonoma, dove verranno versate le tasse automobilistiche, vengano concessi a noleggio a lungo termine con degli utilizzatori che, invece, risiedono in Regioni diverse da quella di immatricolazione. La conseguenza è che, mentre le Regioni e Province Autonome dove risulta essere "residente" al PRA il veicolo di proprietà delle Società di noleggio, hanno il privilegio di incassare le somme pagate a titolo di tassa automobilistica, le Regioni dove circola il veicolo, non solo non incassano il bollo auto, ma prendono su di sé tutti gli altri aspetti negativi della situazione come: inquinamento, con conseguente ricaduta sulla salute dei cittadini, traffico, consumo delle strade, numero degli incidenti, con interessamento delle proprie strutture sanitarie e negative ricadute sulle correlate spese e sui propri bilanci.

Con le modifiche e le integrazioni proposte nel presente articolo, che operano in piena coerenza con le disposizioni già introdotte dall' *art. 9, comma 9-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* in materia di veicoli concessi in locazione finanziaria, si superano anche per i veicoli concessi a noleggio a lungo termine senza conducente, le criticità connesse ad una non equa e corretta applicazione del principio di territorialità sopra richiamato, favorendo la correlazione tra territorio in cui viene utilizzato il veicolo e l'ambito regionale di introito dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa auto.

6. Misure per semplificare l'iter delle gare

Dopo l'art.49 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

art.49 bis (misure per semplificare l'iter delle gare)

1. All'articolo 77 del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione*" dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13 bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 non si applicano nelle gare sotto-soglia comunitaria e in quelle sopra-soglia i cui criteri valutativi siano di natura esclusivamente tabellare o quantitativa
"13 ter. Per le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche le attività dei commissari sono a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso spese, se dovuto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'obiettivo della modifica apportata all' articolo 77 con il 13bis è semplificare l'iter delle gare sotto il profilo della tempistica per tutte le gare sotto-soglia, e per quelle sopra-soglia, quando i criteri valutativi siano di natura tabellare o quantitativa e pertanto non vi sia alcuna discrezionalità. La previsione del comma 13ter incide sulla finanza pubblica prevedendo la gratuità dell'attività svolta dai commissari delle commissioni giudicatrici.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA:

Dalle modifiche apportate all'articolo 77 non discendono maggiori oneri per la finanza pubblica anzi la previsione della gratuità dell'attività dei commissari per le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche comporta il conseguimento di risparmi.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a. INVITALIA-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

7. Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia

Dopo l'art.49 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

art.49 bis ("Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia)

1. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all'art. 86 Validità della documentazione antimafia, al comma 2 bis sono eliminate le seguenti parole "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"



2. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 83 comma 3 bis le parole "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle parole "per un importo superiore a 25.000,00 euro"
3. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 91 comma 1 bis le parole " per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle parole " per un importo superiore a 25.000,00 euro"

Relazione

Il mutamento del quadro normativo ha comportato un aumento ingente della mole di lavoro a carico degli uffici preposti a richiedere la documentazione antimafia.

Nel corso del 2018 per l'erogazione dell'anticipo comunitario, da erogare entro il 30/11 sono stati acquisiti oltre 4.200 informative antimafia, a fronte delle 300/400 informative che venivano acquisto con il precedente limite di 150.000 euro.

A fronte di questo consistente aggravio della quantità di aziende per le quali deve essere richiesta la documentazione antimafia, l'attuale normativa (art. 86 comma 2 bis) pone un ulteriore ostacolo non consentendo l'utilizzo di una informativa antimafia, in corso di validità, richiesta per un dato procedimento anche per altri procedimenti che la stessa azienda ha attivato nel medesimo periodo.

Questa limitazione non era prevista fino all'"attivazione della banca dati nazionale unica", con l'attivazione della predetta banca dati, la norma ha eliminato la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto relativamente a un procedimento anche per procedimenti diversi, riguardanti il medesimo soggetto, con evidenti ripercussioni negative in termini di aggravio di lavoro a carico degli uffici ed anche nei confronti dell'impresa soggetta.

E' evidente l'aggravio di lavoro per l'organismo pagatore che è chiamato ad acquisire la documentazione antimafia per ogni procedimento anche in presenza di una informativa antimafia in corso di validità, ma acquisita per un procedimento diverso e per le imprese che devono ripresentare più volte le dichiarazioni sostitutive necessario per consentire l'acquisizione della documentazione antimafia.

A fronte di tale problematica, l'AGEA coordinamento, in qualità di organismo di coordinamento degli organismi pagatori, ha sottoscritto una convenzione con il Ministero degli Interni al fine di attivare una procedura di acquisizione massiva delle informative antimafia attraverso l'interscambio dati su una piattaforma a ciò dedicata. Vista la complessità di operatività della procedura, al momento non si è ancora giunti a risultati concreti in termini di operatività del sistema di interscambio dati e di acquisizione massiva delle informative antimafia.

Nel corso del 2019 ci sono alcune scadenze dei pagamenti (erogazione dell'anticipo comunitario entro il 30/11, pagamento del PSR per l'obiettivo N+3 al 31/12/2019) che comporteranno sicuramente un aggravio significativo dell'operatività di OPR con il rischio di non rispettare le scadenza con inevitabili ripercussioni negative sui beneficiari degli aiuti.

Infine si ritiene necessario stabilizzare l'importo di 25.000 euro quale importo soglia oltre il quale è necessario acquisire la documentazione antimafia nelle erogazione a favore delle imprese agricole. Infatti tale soglia, oltre ad essere sufficientemente bassa da poter rappresentare una effettiva garanzia nella corretta erogazione dei contributi agricoli, impatta su un numero molto significativo di aziende ma ancora gestibile dagli Organismi pagatori. Un ulteriore aumento del numero di soggetti coinvolti, che deriva dalla riduzione della soglia a 5.000 euro, rappresenterebbe un onere insostenibile per i soggetti erogatori, per le Prefetture che già oggi sono in difficoltà a fronte della mole di richieste che devono evadere e per le imprese agricole che verrebbero coinvolte a fronte di contributi

sostanzialmente bassi e per i CAA che dovrebbero acquisire ed aggiornare le dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari per oltre 15.000 imprese.

In particolare l'emendamento prevede:

al comma 1: la modifica proposta elimina il limite temporale di utilizzabilità ed efficacia della documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto e procedimento anche per procedimenti diversi inerenti il medesimo soggetto.

al comma 2: la modifica proposta innalza la soglia al di sopra della quale richiedere la documentazione antimafia prevista dall'art. 83 comma 3 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.

al comma 3: la modifica proposta innalza la soglia al di sopra della quale richiedere l'informativa antimafia prevista dall'art. 91 comma 1 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.

Tutte le modifiche in quanto di natura ordinamentale e regolatoria non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanzia pubblica.

8. Modifica al D.Lgs. n. 502/1992 in materia previdenziale (sanità)

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

“All'art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 502/1992 dopo le parole “Il direttore sanitario è un medico che” sono inserite le seguenti “, all'atto del conferimento dell'incarico,” e dopo le parole “Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che” sono inserite le seguenti “, all'atto del conferimento dell'incarico,”

Relazione

Il decreto legislativo n.502/1992 ha previsto requisiti specifici per la nomina dei Direttori Sanitari e Amministrativi.

Tra questi requisiti è stata individuata anche l'età, fissata in 65 anni, per ricoprire l'incarico.

A tenore della norma, sembra ipotizzabile che al compimento del 65esimo anno di età i titolari di incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo debbano cessare. Se tale impostazione poteva avere senso nel 1992, in vigenza di una normativa differente dall'attuale in materia previdenziale, a partire dal 1995 con l'approvazione della Legge n. 335 e, successivamente, con l'approvazione di tutte le normative previdenziali intervenute, ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il compimento del 65esimo anno di età sia elemento determinante la cessazione dell'incarico di Direttore Sanitario o Amministrativo, in presenza di soggetti che non hanno ancora maturato il diritto al collocamento a riposo.

Tali situazioni si concretizzerebbero nel paradosso di Direttori Sanitari e Amministrativi che da un lato vedono il venir meno di un requisito (quello dell'età) per mantenere l'incarico, ma dall'altro non hanno ancora acquisito il requisito per il diritto al collocamento a riposo con la conseguenza della

cessazione dell'incarico di Direttore e, per coloro che sono dipendenti, con la sola possibilità di tornare a ricoprire la posizione precedente, cioè un incarico di Dirigente.

Per coloro che, al contrario, non sono alle dipendenze di alcun Ente (pubblico o privato) si potrebbe verificare addirittura il paradosso di passare dall'incarico di Direttore Amministrativo o Sanitario alla condizione di disoccupato.

Tali effetti, ovviamente, discendono dal disallineamento che nel tempo si è verificato tra la normativa di settore che regola la nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari rispetto a quella che regola i requisiti di accesso alla domanda di collocamento a riposo.

Va, inoltre, rilevato che sempre a norma di legge, la durata minima dell'incarico di Direttore Amministrativo o Sanitario è non meno di tre anni. Il combinato delle due norme (previsione massima di età pari a 65 anni e durata minima dell'incarico pari a 3 anni) comporterebbe l'espressione di un giudizio prognostico da parte dell'ente al momento del conferimento dell'incarico sulla durata massima dello stesso; tale giudizio prognostico non è, tuttavia, previsto da alcuna norma di legge.

La norma in argomento mira, pertanto, a superare la mancanza di chiarezza sull'esito dell'incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo al compimento del 65esimo anno di età, in coerenza con la durata minima prevista dalla normativa vigente dando certezza e stabilità alla governance degli Enti sanitari allineando nel contempo la previsione del D. Lgs. n. 502/1992 con l'attuale normativa in materia pensionistica.

9. Modifica al DL 95/2012 in materia acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

“Al comma 14, dell'articolo 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“A decorrere dall'anno 2020 le Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, in considerazione della approvazione del DPCM del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* e della variazione di prevalenza, rispetto al 2011, delle fasce anziane della popolazione e della cronicità correlata al crescente invecchiamento della popolazione, possono programmare un incremento, rispetto al 2019, della spesa per le prestazioni di cui trattasi nel presente comma pari al 10% dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Detto incremento del 10% viene applicato ogni due anni, e dall'anno 2024, fermo restando il livello di spesa ottenuto nel 2023 in forza dell'applicazione del predetto incremento, lo stesso è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale che tenga conto del diverso mix di erogatori pubblici e privati accreditati nelle differenti realtà regionali, della variazione di prevalenza delle fasce anziane della popolazione e della prevalenza di soggetti affetti da patologie croniche stimabili con l'utilizzo degli algoritmi di stratificazione sviluppati dal Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni. Il predetto incremento

percentuale del 10% può valere anche per prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza solo se viene previsto negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. In mancanza dei succitati accordi vale per i residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza il valore delle prestazioni riferito all'esercizio 2017. Il predetto incremento del 10% è subordinato alla attribuzione delle risorse aggiuntive dalle ASL agli erogatori di diritto privato secondo quanto previsto all'articolo 8-quinquies del Dlgs 502/92 e con l'obiettivo di garantire l'accesso ai servizi nel rispetto delle previsioni del Piano Nazionale Di Governo delle Liste d'attesa e dei crescenti bisogni legati al mutato scenario demografico ed epidemiologico. Le regioni provvedono ad adottare misure volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Per le prestazioni di alta specialità e salvavita, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, possono essere programmate, per tutti i cittadini, anche quelli residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, percentuali di incremento differenti rispetto a quella del 10% solo se, nel caso di residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, gli incrementi sono previsti negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.”

- b) al quarto periodo dopo le parole “alta specialità” sono aggiunte “e salvavita”;
- c) al quinto periodo sono abrogate le parole “In sede di prima applicazione”;
- d) sono abrogati il sesto, il settimo e l’ottavo periodo.”

Relazione

La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ((terzo periodo)) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

